

REGOLAMENTO (CEE) N. 2825/93 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1993

recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore di cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 13, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1766/92 dispone che, nella misura necessaria per tener conto delle particolarità di elaborazione di talune bevande alcoliche ottenute da cereali, i criteri per la concessione delle restituzioni all'esportazione possono essere adattati a questa situazione speciale; che è necessario prevedere tale adattamento per alcune bevande alcoliche per le quali, da un lato, il prezzo dei cereali al momento dell'esportazione non è legato al prezzo dei cereali al momento della fabbricazione e, dall'altro, poiché il prodotto finale risulta da un miscuglio di vari prodotti, è diventato impossibile seguire l'identità dei cereali incorporati nel prodotto finale da esportare, tanto più che tali bevande sono sottoposte a un invecchiamento obbligatorio di almeno tre anni;

considerando che le suddette difficoltà si riscontrano in particolare per lo Scotch Whisky, per l'Irish Whiskey e per il Whisky spagnolo;

considerando che è opportuno, per quanto possibile, applicare in modo analogo il regime normale delle restituzioni; che è quindi opportuno versare una restituzione ai cereali conformi al disposto dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, utilizzati proporzionalmente ai quantitativi di bevande alcoliche che saranno esportati; che, a tale scopo, occorre applicare ai quantitativi dei suddetti cereali distillati un coefficiente globale e forfettario calcolato in base alle statistiche nazionali fornite dagli Stati membri interessati; che la scelta, a tal fine, del rapporto esistente fra i quantitativi totali delle bevande alcoliche di cui trattasi

esportati e i quantitativi totali messi in vendita sembra costituire una soluzione semplice ed equa; che è opportuno definire le nozioni di « quantitativi totali esportati » e di « quantitativi totali commerciali »; che, per la determinazione dei quantitativi di cereali distillati e del coefficiente, devono essere esclusi i quantitativi soggetti al regime di perfezionamento attivo;

considerando che è necessario prevedere l'adeguamento del coefficiente specialmente per premunirsi contro l'eventualità che i versamenti delle restituzioni servano anche per aumentare in modo anomalo le scorte;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede la possibilità di differenziare la restituzione secondo la destinazione; che occorre quindi prevedere criteri obiettivi per giungere alla soppressione della restituzione per alcune destinazioni;

considerando che occorre fissare il giorno che determina il tasso della restituzione applicabile; che tale giorno deve essere collegato, in primo luogo, al momento dell'assoggettamento a controllo dei cereali e, in secondo luogo, per i quantitativi distillati, a ciascun periodo fiscale di distillazione; che il versamento della restituzione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione di pagamento attestante che i cereali sono stati distillati; che detta dichiarazione deve recare i dati necessari per il calcolo delle restituzioni; che il primo giorno di ogni periodo fiscale di distillazione può anche costituire il fatto generatore del tasso di conversione agricolo, secondo criteri enunciati all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3813/92;

considerando che, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è necessario ricevere comunicazione sia dell'avvenuta uscita dei prodotti dalla Comunità, sia, in taluni casi, della loro destinazione; che, per tale motivo, è d'uopo ricorrere alla definizione d'esportazione di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽⁴⁾, nonché avvalersi delle prove previste dal regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1708/93⁽⁶⁾;

(¹) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(²) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

(³) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(⁴) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

(⁵) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

(⁶) GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 77.